



**NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA  
(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali Nazionali o Comunitari)**

**129^ Lombardia Carne - Rovato 17-18-19 marzo 2018**

- A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08/02/54 n.320, le rassegne Zootecniche sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del competente Distretto Veterinario dell' A.T.S. di Brescia;
- A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario;
- I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento;
- Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (art.64 R.P.V. DPR 320/54 e OM 18/10/95).

**ANIMALI da Ingrassio DELLA SPECIE BOVINA:**

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Reg. (CE) 1760/2000 e s.m.i. , del Decreto 31 gennaio 2002 e s.m.i. e dell'OM 28 maggio 2015 e smi e debbono provenire da allevamenti da ingrasso: Ufficialmente indenni da Tubercolosi , Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica

oppure

provenire da allevamenti accreditati cioè allevamenti da ingrasso dove sono stati introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni ( vedi Decreti vigenti).

Debbono essere presentati al controllo veterinario scortati dalle seguenti certificazioni:

Dichiarazione di provenienza **(Mod.4 firmato dal Veterinario Ufficiale)** attestante l'esito favorevole della visita sanitaria nonché la qualifica dell'allevamento nei confronti di BRUC – LEB - TBC e se trattasi di animali da macello o da ristallo .

- Gli animali da ristallo, se provenienti da Province o Regioni non riconosciute indenni, devono essere stati sottoposti alla prova tubercolinica da non più di 30 gg, l'esito favorevole e la data devono essere riportati sulla dichiarazione di provenienza e destinazione (Mod.4 firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, in conformità al DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) . Tali animali saranno collocati in appositi spazi separati dagli animali di differente qualifica sanitaria.

**Per eventuali animali della specie bovina provenienti da allevamenti linea vacca vitello dovrà essere garantita la separazione dagli altri animali in appositi spazi e dovranno essere vaccinati nei confronti dell'IBR da almeno 15 gg e non più di 60 gg.**

Per questi animali oltre alla prova intradermica della tubercolina con esito negativo da non più di 30 gg anche:

Esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di età superiore a 12 mesi

Esame sierologico per IBR (Ge negativi in quanto vaccinati).

Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del Mod. 4.

**GLI ANIMALI PROVENIENTI DA PROVINCE, REGIONI O STATI RICONOSCIUTI INDENNI CON DECISIONE COMUNITARIA SARANNO ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO DI ORIGINE in corso di validità e dal Mod.4 a firma del veterinario ufficiale competente l'allevamento di prima destinazione.**

---

**ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



TUTTI GLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA/BUFALINA DEVONO ESSERE SCORTATI DAL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE (PASSAPORTO, LADDOVE SIA STATO STAMPATO, OPPURE, IN ASSENZA DEL PASSAPORTO, DA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE O CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PER CAPI NATI IN LOMBARDIA PRIMA DEL 1° MAGGIO 2015) CHE DOVRA' ESSERE PRESENTATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SANITARIO.

(gli allevatori provenienti da fuori Regione dovranno consegnare una copia di tali documenti per velocizzare le operazioni di inserimento nell'anagrafe informatizzata).

## **OVI-CAPRINI**

Gli animali **correttamente identificati** dovranno essere scortati da:

1. Dichiarazione di provenienza Mod. 4 rosa integrata e rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio, attestante che gli ovi-caprini provengono da allevamenti:

UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

**I maschi ovis devono essere sottoposti ad un controllo sierologico negativo nei confronti della Brucella Ovis eseguito nei 30 gg. precedenti l'esposizione.**

### **Agalassia Contagiosa degli Ovis e Caprini**

Animali negativi ad un controllo sierologico nei 30 gg precedenti  
Oppure

- vaccinati da più di 15 gg e meno di 6 mesi - vaccinazione certificata da mod. 12 ;
- visita clinica favorevole;
- per le capre in lattazione controllo batteriologico negativo nei 30 gg precedenti .

## ***BLUE TONGUE***

Per quanto riguarda le possibilità e le condizioni di movimentazione di animali provenienti da territori appartenenti alle zone soggette a restrizione reperibili sul Sistema Informativo Nazionale della Blue Tongue (<http://bluetongue.izs.it/>) si fa riferimento alle disposizioni del Dispositivo dirigenziale 6478 del 10 marzo 2017 – DGSAF e successive modifiche e integrazioni.

Stante l'attuale situazione epidemiologica della regione Lombardia in restrizione per BTV4, si richiama in particolare l'obbligo del rispetto dei vincoli in uscita da zona in restrizione verso aree indenni, verso territori con diverso sierotipo circolante, del rispetto delle condizioni previste per il transito ai sensi del Reg 1266/2007 art.9 e delle condizioni generali di cui al punto 4 del Dispositivo dirigenziale 6478 del 10 marzo 2017 e smi. Pertanto, in caso di capi poi destinati ad aree indenni o con diverso sierotipo circolante o in caso di transito attraverso aree a stato sanitario più elevato, essi potranno essere introdotti in fiera solo se vaccinati per BTV4 oltre che, nel caso, per il sierotipo circolante nella zona di restrizione di provenienza. Capi provenienti da aree indenni non vaccinati per BTV4 o figli di madri non vaccinate per BTV4 potranno essere destinati, stante il rispetto delle condizioni del Dispositivo dirigenziale 6478 del 10 marzo 2017 e smi:

- in allevamenti o macelli situati all'interno della zona di restrizione in cui è situata la fiera o in territori contigui di livello sanitario paritario o inferiore,
- direttamente verso macelli designati di zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi da BTV4.

Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue Tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni non si applica ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione per il solo sierotipo 16 (nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005).

L'avvenuta vaccinazione dev'essere registrata nel Sistema Informativo Nazionale della Blue Tongue/in SANAN in conformità alla nota protocollo n.0021048-10/08/2015-DGSAF-COD\_UO-P non oltre i 15 gg dall'avvenuta vaccinazione **e sul Mod.4** .



**Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:**

- I mezzi di trasporto al momento del carico dovranno essere trattati con insetticidi previsti dalla legislazione vigente.
- Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da:
  1. Dichiarazione di provenienza (Mod.4 DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) sul quale dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo ove richiesta e il trattamento insetto-repellente (nome del prodotto) con data e ora di esecuzione
  2. Passaporto, ove sia stato stampato, con la trascrizione della data di vaccinazione con indicazione del vaccino usato.
- Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente, riportante, nel caso di origine da zone di restrizione, l'avvenuta vaccinazione per i sierotipi presenti e il tipo di vaccino utilizzato. La norma di riferimento è il Reg. (CE)n.1266/2007.

**La partecipazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni** provenienti da aziende situate in territori in restrizione di cui all'Allegato A Decreto dirigenziale 6478-10/03/2017 - DGSAF e smi **non è consentita**.

Laddove previsto dal Decreto dirigenziale 6478- 10/03/2017 - DGSAF e smi, il preavviso da parte delle autorità sanitarie competenti sull'allevamento di partenza deve essere effettuato almeno 48 ore prima della partenza al Distretto Veterinario di Rovato territorialmente competente (fax 030/ 3838900 e-mail: [DistrettoVeterinarioRovato@ats-brescia.it](mailto:DistrettoVeterinarioRovato@ats-brescia.it)).

### **CUNICOLI**

Dichiarazione di provenienza e destinazione (Mod.4 DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) completata dall'attestazione sanitaria del Servizio Veterinario competente in cui sia specificatamente indicato che nell'allevamento da cui provengono gli animali non sono presenti sintomi delle malattie infettive e diffuse previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'attestazione veterinaria dovrà inoltre risultare che nell'allevamento da cui provengono non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e malattia emorragica virale da non meno di 15 gg e non oltre 6 mesi.

### **EQUIDI**

Tutti gli equidi devono essere scortati, da dichiarazione di provenienza e destinazione (Mod.4 DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) compilato dal detentore e dal documento di identificazione (passaporto) previsto dal D.M. 29/12/09 e dal manuale operativo.

Come previsto dal Decreto 02/02/2016 - tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi devono esser sottoposti ad un test sierologico per AIE secondo la periodicità indicate nell'allegato I – Attività di controllo (secondo la specie e le aree di provenienza ad elevato rischio o a basso rischio )

**La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione .**



\*\*\*\*\*

**Gli animali provenienti da Paesi Comunitari o Esteri dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.**

\*\*\*\*

*Gli espositori dovranno denunciare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 1 del RPV DPR 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni.*